



CONVENZIONE

Il giorno 11 del mese di maggio dell'anno 2011 in Roma,
presso la sede del Ministero della salute, viale Giorgio Ribotta, n. 5

TRA

Il Ministero della salute, Dipartimento della qualità, Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema, con sede in Roma, V.le Giorgio Ribotta n. 5 - C.F. 97023180587 - (di seguito denominata "Direzione generale della Programmazione"), rappresentata dal dott. Francesco Bevere, nato ad Ariano Irpino (AV) il 21 giugno 1956, nella qualità di direttore generale, domiciliato per la carica presso la sede della direzione generale

E

l'Agencia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali - C.F. 97113690586 - (di seguito denominata "Agenas), con sede in Roma, Via Puglie 23, nella persona del prof. Renato Balduzzi, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dell'Agencia medesima, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente stesso

PREMESSO

a) Il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);



- b) Il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di coesione;
- c) Il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- d) Il Quadro Strategico Nazionale (nel prosieguo "QSN") per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, elaborato dallo Stato italiano in conformità con quanto previsto nel Reg. (CE) n. 1083/2006, di cui alla decisione della Commissione del 13 luglio 2007, C(2007) 3329 def;
- e) La "Priorità 10" del QSN avente ad oggetto "Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci";
- f) Il PON "Governance ed Assistenza Tecnica (FESR) 2007-2013 – CCI n. 2007 IT 16 1 PO 003 (PON GAT), approvato con decisione della Commissione C (2007) 3982 del 17 agosto 2007, la cui Autorità di Gestione (AdG), ai sensi dell'art. 59 del Reg. (CE) n. 1083/2006, è individuata nell'Ufficio della Direzione Generale per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari (nel prosieguo "AdG") – Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione del Ministero dello sviluppo economico;
- g) l'obiettivo operativo II.4 del PON GAT, "Rafforzamento delle strutture operative e delle competenze nella Pubblica Amministrazione"



nell'ambito del quale questa Amministrazione ha presentato il Progetto Operativo di Assistenza Tecnica (nel prosieguo POAT salute), approvato, a seguito della chiusura della procedura scritta, in data 3 marzo 2010;

h) il DPR n. 196/2008, che disciplina le condizioni di ammissibilità al cofinanziamento comunitario delle diverse tipologie di spese oggetto di rendicontazione alla Commissione europea, in esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/2006.


CONSIDERATO CHE

1) L'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, istitutivo dell'Agenas, definisce la stessa come *"agenzia dotata di personalità giuridica e sottoposta alla vigilanza del Ministero della sanità, con compiti di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini e di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria"*.

2) gli "Indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali" espressi dalla Conferenza Unificata in data 19 giugno 2003 sviluppano i contenuti delle funzioni di supporto attribuite all'Agenzia, precisando: *"l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, in coerenza con le proprie finalità istituzionali, svolge prioritariamente attività di supporto tecnico e scientifico nei confronti delle Regioni, nell'ambito delle politiche di auto-coordinamento che le stesse perseguono per garantire l'erogazione dei livelli essenziali di*

Beno

Beno



assistenza garantiti uniformemente sul territorio nazionale a tutela della salute dei cittadini, per un miglior controllo degli andamenti della spesa";

3) in data 20 settembre 2007 la Conferenza Unificata ha integrato gli "Indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali", precedentemente espressi prevedendo che l'Agenzia svolga, nei riguardi del Ministero della salute, delle regioni e Province Autonome, fra gli altri, attività di supporto mirate a:

a. *promuovere l'implementazione di reti collaborative e informative;*

b. *elaborare proposte di procedure e di modelli organizzativi regionali e aziendali atti a superare criticità rilevate;*

c. *promuove attività di programmazione e valutazione dell'introduzione e gestione delle innovazioni tecnologiche (Health Technology Assessment - HTA);*

4) in forza di quanto espresso nei punti precedenti l'Agenas è da considerarsi, ai fini del presente affidamento, organismo in house al Ministero della salute;

5) in data 8 febbraio 2011 l'Agenas ha inviato il piano di attuazione, relativo alle attività oggetto della presente convenzione, ed i relativi contenuti sono stati ritenuti dalla Direzione congrui alle esigenze ed ai fabbisogni rilevati nella sede degli incontri bilaterali con le Regioni interessate dal POAT, conclusesi nel corso del mese di gennaio 2011



RITENUTO

di avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Agenas ai fini della attività, oggetto della presente convenzione

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - Oggetto


1) La Direzione generale della programmazione si avvale dell'Agenas per la realizzazione delle attività contenute nel documento tecnico allegato alla presente convenzione, che ad ogni effetto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

In particolare, tale documento tecnico si compone delle seguenti parti:

- **All. A**, il POAT salute intitolato "Piano di riorganizzazione e rafforzamento delle capacità";
- **All. B**, che individua nel dettaglio le attività che saranno realizzate dall'Agenas;
- **All. C**, costituito dal piano finanziario delle operazioni;
- **All. D**, costituito dal modello per la rendicontazione.

ART. 2 - Progetto esecutivo

1) L'Agenas predisporrà il progetto esecutivo sviluppando le attività contenute nell'Allegato B, dettagliando i costi secondo il piano finanziario. Il progetto esecutivo dovrà essere trasmesso alla Direzione generale della Programmazione per la formale approvazione entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione, specificando il numero, la professionalità e le giornate di lavoro delle risorse umane coinvolte.



Al riguardo, le parti si danno reciprocamente atto che i numeri delle giornate/uomo, di cui alla tav. 12 del POAT salute e gli importi contenuti nel piano finanziario dello stesso POAT salute sono da intendersi, rispettivamente, come valore soglia i primi, e come tetti massimi i secondi.


2) Il progetto esecutivo sarà formalmente approvato dalla Direzione generale della Programmazione entro 20 giorni dalla ricezione della stessa. Qualora il progetto esecutivo presentato risultasse inadeguato o insufficiente, l'Agenas dovrà conformarsi alle indicazioni formulate dalla Direzione generale della Programmazione entro 10 giorni dalla comunicazione delle stesse.

3) Entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione, contestualmente alla presentazione del progetto esecutivo, l'Agenas comunicherà alla Direzione generale della Programmazione il nominativo del Responsabile Unico dell'attuazione delle linee di attività oggetto della convenzione. Ogni variazione relativa a detto nominativo dovrà essere sollecitamente comunicata alla Direzione generale della Programmazione.

ART. 3 - Durata

1) Le attività di cui all'art. 1 dovranno essere concluse ed interamente realizzate entro il 31 luglio 2013, secondo il cronogramma dettagliato nel progetto esecutivo.

2) Eventuali proroghe saranno autorizzate dalla Direzione generale della Programmazione sulla base di richiesta sorretta da comprovati motivi,



che deve pervenire almeno 30 giorni prima della conclusione delle attività.

ART. 4 - Modalità di realizzazione

- 1) L'Agenas è direttamente responsabile della esatta realizzazione delle attività, in conformità con quanto previsto dal progetto esecutivo approvato dalla Direzione generale della Programmazione.
- 2) L'Agenas realizzerà le attività nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, con particolare riguardo alla disciplina degli appalti.
- 3) Qualora l'Agenas intenda affidare la realizzazione di parte delle attività ad organismi terzi dovrà chiedere preventiva autorizzazione alla Direzione Generale della Programmazione, specificando le modalità con cui intende procedere all'affidamento ed i contenuti dell'attività da realizzare. Trascorsi trenta giorni la richiesta formulata dall'Agenas si intende autorizzata dalla Direzione Generale della Programmazione
- 4) Resta inteso tra le parti che rimane sempre riservato alla Direzione Generale della Programmazione la ridefinizione, ove necessario, degli indirizzi per la realizzazione delle attività, nonché il controllo in itinere dell'esecuzione del progetto.

ART. 5 - Conferimento di incarichi

Nel conferimento, a qualsiasi titolo e con qualsiasi modalità, nell'ambito della presente convenzione, di incarichi retribuiti ad esperti esterni, in possesso di documentati requisiti idonei allo svolgimento della attività da espletare, l'Agenas si atterrà a criteri di trasparenza, parità e pari opportunità.



ART. 6 - Gruppo di lavoro

1) L'Agenas è tenuta a comunicare per l'approvazione alla Direzione generale della Programmazione, al momento della presentazione del progetto esecutivo, la composizione del gruppo di lavoro che realizzerà le attività.

2) In particolare, con riguardo ai gruppi di lavoro che svolgeranno le attività *regionali*, di cui al documento tecnico - all. B, sarà anche acquisito il gradimento della regione di riferimento da parte della Direzione generale della programmazione sanitaria.

3) Qualora l'Agenas, durante lo svolgimento delle proprie prestazioni, dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà preventivamente richiedere l'autorizzazione della Direzione generale della Programmazione, indicando nominativi e referenze documentate delle persone che intende proporre in sostituzione di quelli indicati al momento dell'offerta. Trascorsi trenta giorni la richiesta formulata dall'Agenas si intende autorizzata dalla Direzione Generale della Programmazione

Art. 7 - Finanziamento e Rendicontazione

1) Per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione, la Direzione generale della Programmazione corrisponderà all'Agenas un finanziamento pari ad euro **4.287.867** (quattromilioniduecentottantasettemilaottocentosessantasette/00), di cui il 50% come quota comunitaria, pari ad euro 2.143.933,5 a valere sul



Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), ed il 50%, come quota nazionale, pari ad euro 2.143.933,5 a valere sul Fondo di Rotazione (FdR) di cui all'art. 5 della legge n. 183/87.

2) Detti importi saranno erogati in forma di acconto, pagamenti intermedi e saldo.

2.1 A titolo di acconto sarà disposto un pagamento pari al 10% dell'importo complessivo del progetto, successivamente all'approvazione del progetto esecutivo di cui all'art. 2, previa presentazione di formale richiesta di erogazione da parte dell'Agenas.

2.2 I pagamenti intermedi saranno disposti previa presentazione della seguente documentazione:

- formale richiesta di erogazione del pagamento intermedio;
- relazione tecnica periodica sulle attività svolte, conforme al progetto esecutivo di cui all'art. 2, che dia conto dello stato di avanzamento del progetto;
- dichiarazione di spesa a firma del direttore generale dell'Agenas (art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) relativa alle spese effettivamente sostenute che, ai sensi dell'art. 78 del Reg (CE) 1083/2006, devono corrispondere a pagamenti effettuati e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, di cui all'All. C;
- elenco dei giustificativi di spesa (numero, importo, oggetto e data) conformemente all'allegato D;

- inserimento di tutti i giustificativi di spesa su sistema informativo che garantisca il monitoraggio del progetto ed il flusso informatico con la



Direzione generale della Programmazione di tutti i documenti giustificativi di spesa, ai fini della verifica dell'ammissibilità delle spese;

- dichiarazione attestante l'adempimento di tutte le prescrizioni fiscali e previdenziali.


Le richieste di pagamento intermedio, corredate dalla documentazione sopraelencata, dovranno essere presentate entro le seguenti date:

- 20 gennaio;
- 20 marzo;
- 20 giugno;
- 20 settembre;
- 1 dicembre.

Il totale cumulato dei pagamenti, a titolo di acconto e di pagamento intermedio, non potrà superare il 90% del costo complessivo.

2.3 Il pagamento del saldo sarà disposto previa presentazione della seguente documentazione:

- formale comunicazione della data di conclusione delle attività;
- formale richiesta di erogazione del saldo;
- relazione tecnica conclusiva sulle attività svolte, conforme al modello di progetto esecutivo di cui all'art. 2;
- copia, su supporto informatico, di tutti i prodotti realizzati;
- dichiarazione di spesa a firma del direttore generale dell'Agenas relativa alle spese effettivamente sostenute che, ai sensi dell'art. 78 del Reg (CE) 1083/2006, devono corrispondere a pagamenti effettuati e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore



probatorio equivalente, di cui all'allegato C;

- elenco dei giustificativi di spesa (numero, importo, oggetto e data)

conformemente all'all. D;

- inserimento di tutti i giustificativi di spesa su sistema informativo che garantisca il monitoraggio del progetto ed il flusso informatico con la


Direzione generale della Programmazione di tutti i documenti giustificativi di spesa, ai fini della verifica dell'ammissibilità delle spese;

- dichiarazione attestante l'adempimento di tutte le prescrizioni fiscali e previdenziali.

3) La richiesta di saldo dovrà essere presentata completa della documentazione appena citata entro 60 gg dalla data di conclusione delle attività.

4) Le note di debito relative a ciascuna erogazione dovranno essere emesse dall'Agenas previa positiva valutazione della documentazione descritta da parte della Direzione generale della Programmazione, che deve essere resa nei 30 giorni successivi alla ricezione della documentazione stessa. Tutta la documentazione necessaria dovrà essere trasmessa anche su supporto informatico.

5) Eventuali storni finanziari tra le voci concernenti le linee di attività previste nel quadro finanziario del progetto esecutivo approvato dovranno essere motivati, preventivamente comunicati alla Direzione generale della programmazione e dalla stessa autorizzati. Ove si verificasse una mancata corrispondenza tra la rendicontazione dei costi e le previsioni contenute nell'allegato B della presente convenzione, la



Direzione generale della programmazione non riconoscerà le spese relative alle parti del progetto modificate.

6) In caso di disimpegno automatico, di cui all'art. 93 del Reg (CE) n. 1083/2006, la quota delle risorse impegnate dal PON sarà ripartita in relazione alla quota del progetto che non ha raggiunto i target di spesa previsti.

7) Ai fini dell'erogazione degli importi richiesti dall'Agenas a titolo di acconto, pagamenti intermedi e saldo, la Direzione generale della programmazione provvederà, a seguito dei controlli di primo livello di cui al Reg. (CE) art. 60, alla predisposizione ed alla trasmissione delle note di liquidazione al Ministero dell'economia e delle finanze – RGS - IGRUE – entro 60 gg. dalla data di ricevimento della relativa richiesta di pagamento, in deroga a quanto previsto dall'art. 4 del d. lgs. n. 231/2002.

8) Le erogazioni degli importi avverranno con accredito al favore di all'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali presso la Banca d'Italia, Tesoreria Unica – Sede principale di Roma - codice *IBAN IT69U0100003245348300150983*.

9) L'Agenas dichiara di essersi uniformata agli obblighi di cui alla legge n. 136 del 2010 ("Delega al Governo in materia di normativa antimafia") relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 8 – Sistema contabile

L'Agenas dovrà predisporre, in attuazione delle disposizioni del Reg. (CE) n. 1828/2006, una codificazione contabile appropriata di tutti gli

VIA NAZIONALE SF.
VIA

atti e documenti di spesa relativi alle attività di cui all'art. 1, tale da consentire in ogni momento, su richiesta della Direzione generale della programmazione e degli Organi di controllo, la verifica della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute.

Art. 9 – Obblighi e responsabilità di Agenas

L'Agenas si obbliga a :

- 1) Rispettare la normativa prevista dalla legislazione nazionale e comunitaria ed in particolare dai Regolamenti (CE) nn. 1083/2006, 1828/2006, ed il DPR n. 196/2008 in materia di spese ammissibili;
- 2) Assicurare il rispetto della disciplina comunitaria e nazionale e delle indicazioni del PON GAT in materia di appalti, pari opportunità aiuti di Stato, norme ambientali e sistemi informatici;
- 3) Assicurare, nel corso dell'intero periodo di attuazione del progetto i necessari raccordi con la Direzione generale della programmazione, impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste formulate dalla Direzione generale della programmazione, dall'Autorità di gestione o dal Comitato di Sorveglianza. Eventuali variazioni o adattamenti finanziari del PON GAT 2007-2013, che incidano sulle risorse e/o sulle modalità di attuazione dei progetti, decisi nell'ambito dei Comitati di sorveglianza del PON, si intendono fin d'ora pienamente accettati dalle Parti;
- 4) Conservare e mettere a disposizione della Direzione generale della programmazione e degli altri organismi nazionali e comunitari preposti ai controlli, tutta la documentazione contabile nei limiti temporali

16



previsti dall'art. 90 del Reg. 1083/2006 (3 anni dopo dal pagamento del saldo del progetto), fatta salva in ogni caso la normativa nazionale sulla conservazione di atti e documenti della PA;

5) Facilitare, ai sensi dell'art. 60, lett. b) del Reg. (CE) n. 1083/2006 e dell'art. 13 del Reg (CE) n. 1828/2006, le verifiche della Direzione generale della programmazione (realizzate direttamente o tramite propri incaricati), dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Audit, dell'Autorità di Certificazione, della Commissione Europea o di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco;

6) Garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale rispetto agli indicatori previsti nel PON GAT e nel POAT ed assicurare l'invio dei dati di monitoraggio alla Direzione generale della programmazione con cadenza bimestrale, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione;

7) Presentare relazioni semestrali sullo stato di avanzamento del progetto, rispettivamente il 31/08 ed il 28/02 di ogni anno;

8) Garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dall'art. 69 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e dall'art. 8 del Reg. (CE) n. 1828/2006;

9) Garantire il rispetto di ogni altro onere ed adempimento previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in vigore, e fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai regolamenti comunitari, dal QSN, dal Programma operativo, dal Comitato di Sorveglianza, dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo

STATE SERVICE

Intermedio per tutta la durata della presente convenzione;

10) Sollevare la Direzione generale della programmazione da ogni responsabilità verso i terzi, ivi comprese le responsabilità derivanti da rapporti di lavoro, comunque connesse alla realizzazione ed all'esercizio delle attività affidate. Nessun ulteriore onere o responsabilità potranno essere posti a carico della Direzione generale della programmazione oltre al pagamento di quanto stabilito a fronte delle attività effettivamente realizzate.

Art. 10 - Riduzione del saldo


Qualora il rendiconto finale presentato dall'Agenas registri un totale inferiore all'importo del finanziamento assegnato, il saldo sarà corrisposto fino alla concorrenza del totale effettivamente speso.

Art. 11 - Diritto di recesso

1) La Direzione generale della programmazione potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente convenzione nei confronti dell'Agenas, qualora nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del presente atto e ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine.

2) In tale ipotesi saranno riconosciute all'Agenas le spese sostenute dalla data di ricevimento della comunicazione scritta del recesso nonché quelle che, ancorché non materialmente effettuate, risultino già definitivamente vincolanti.





Art. 12 – Normativa antimafia

E' facoltà della Direzione generale della programmazione sanitaria risolvere il presente atto qualora accerti che Agenas non abbia ottemperato agli obblighi di cui alla legge n. 136 del 2010 (Nuove disposizioni in materia di normativa antimafia).

Art. 13 – Utilizzo dei materiali prodotti e divulgazione

- 1) Il materiale cartaceo e informatico elaborato nel corso della realizzazione del progetto è di esclusiva proprietà del Ministero della salute - Direzione generale della programmazione sanitaria.
- 2) Previa espressa preventiva autorizzazione della Direzione generale della programmazione, l'Agenas potrà utilizzare tale materiale, a condizione che sullo stesso venga riportato il logo del Ministero della salute, l'indicazione del fondo (FESR) e del programma che cofinanzia il progetto (PON GAT).

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

- 1) L'Agenas si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e notizie, di cui venga a conoscenza in forza della presente convenzione, senza formale autorizzazione della Direzione generale della programmazione, assicurando, in ogni caso, la riservatezza in ordine a tutti i dati di cui entrerà in possesso, ai sensi del D. Lgs. 196/03.
- 2) L'Agenas si impegna a garantire l'obbligo di riservatezza per tutti

coloro che, direttamente e/o indirettamente, durante l'esecuzione delle
attività oggetto della presente convenzione, verranno a conoscenza di
informazioni riservate.

Art. 15 – Foro competente

Per tutte le eventuali controversie che dovesse sorgere in relazione
all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione
sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 16 – Efficacia della convenzione e registrazione

Il presente atto, che è redatto in tre originali, è composto da 18 pagine, è
vincolante per l'Agenas dalla data della sua sottoscrizione, mentre per la
Direzione generale della programmazione lo diviene a seguito dell'avvenuta
registrazione presso gli organi di controllo.

Si allegano al presente atto, e ne costituiscono parte integrante e sostanziale,
i seguenti allegati:


- All. A, POAT salute;
- All. B, dettaglio delle attività che saranno realizzate dall'Agenas;
- All. C, piano finanziario delle operazioni;
- All. D, modello per la rendicontazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, li 11 maggio 2011

Per la Direzione generale
della Programmazione sanitaria

Dott. Francesco BEVERE



Per Agenzia Nazionale per
i Servizi Sanitari Regionali

Prof. Renato FAIDRIZZI

